


# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto Contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

### Circolare n. 2/ 2022

Castelfranco Veneto, 14 gennaio 2022

Spett.li

**CLIENTI**

## Novità in tema di Intrastat dal 01.01.2022

Con la Determinazione **prot. 493869/RU del 23 dicembre 2021** l'Agencia delle **dogane ha adottato**, di concerto con l'Agencia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, **le disposizioni applicative del Regolamento (UE) n. 2020/1197** (che ha previsto **novità in materia di raccolta delle informazioni di natura statistica** relative alle transazioni intraunionali) e del **D.Lgs. 192/2021** (che ha invece introdotto, tra le altre, nuove disposizioni in materia di **cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"**).

Allo stesso tempo, sono state introdotte **semplificazioni degli obblighi comunicativi** dei contribuenti in materia di **elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie**.

In particolare le novità possono essere così sintetizzate:

- Dal 1.01.2022 è introdotto il modello Intra 1-sexies Sez. 5 con cui gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (**call-off stocks**).
- **È eliminata, per gli acquisti intracomunitari, la presentazione del modello Intrastat trimestrale.** Inoltre, per la presentazione mensile è **innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti** (si ricorda che in precedenza tale soglia era fissata a 200.000 euro). Nel modello **non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta**, che diventano quindi informazioni facoltative per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrenti dall'anno 2022.

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

- Per le **cessioni intraUE** è previsto il **nuovo obbligo di inserire, ai fini statistici, l'informazione relativa all'origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro**. Il dato sull'origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale. Questa informazione non è sempre a disposizione dell'operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l'informazione sul modello Intra 1-bis.
- È prevista una **semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti Intra-Ue**, per le spedizioni e gli arrivi di beni di **valore inferiore a 1.000 euro**. Per questi trasferimenti non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il **codice unico «99500000»**.
- Un'altra novità riguarda la compilazione del **codice della natura della transazione**, ossia il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi). In particolare, per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti Intra-Ue superiori a 20 milioni di euro viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Per esempio, in caso di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.
- Per il modello Intra 2-quater **servizi ricevuti**, sono previste **sostanziali semplificazioni: è abolito l'obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale; è cancellato l'obbligo di fornire le informazioni relative a codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d'incasso e Paese di pagamento**.

Restano, invece, invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE (Modello Intra 2quater). I committenti italiani presentano, ai soli fini statistici, gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con riferimento a periodi mensili, qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**